

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1541

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007

Disposizioni in materia di gratuità delle trascrizioni
e annotazioni richieste dall’autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre rimedio ad uno dei problemi segnalati dal questore di Palermo durante la relazione svolta, lo scorso 28 marzo, in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Nel corso dell'audizione, il questore ha illustrato alcune delle difficoltà connesse all'attività di accertamento sui patrimoni di esponenti appartenenti ad associazioni mafiose e sulle connesse difficoltà ad ottenere il sequestro e la confisca di tali beni.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo, ai sensi del quale si esentano da qualsiasi tributo, imposta, emolumento e diritto, gli atti e i provvedimenti di cui l'autorità giudiziaria richiede l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione nei pubblici registri.

Questa norma, di carattere generale, è volta ad evitare che, in mancanza di fondi da parte dell'autorità giudiziaria, ci si trovi nell'impossibilità di effettuare un sequestro, per l'esecuzione del quale è richiesto il pagamento delle spese (nell'audizione, il questore citava a titolo esemplificativo il caso dell'Automobile Club d'Italia-ACI).

Peraltro, in realtà, una tale disposizione si inserisce su un cammino già intrapreso dal legislatore, che ha già previsto alcune dispo-

sizioni volte a rendere gratuita la trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA): basti pensare all'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), alla gratuità per la trascrizione delle alienazioni dei veicoli corpo del reato (legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 317); e, da ultimo, all'esclusione dei costi che lo Stato sosteneva per il deposito dei veicoli sequestrati, confiscati o sottoposti a fermo amministrativo (articoli 213 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni), i cui compensi gravavano sull'erario quando i proprietari dei mezzi non li ritiravano o quando la vendita degli esemplari confiscati risultava infruttuosa (prevista dall'articolo 1, comma 218, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) (legge finanziaria 2007).

A questo, si aggiunga che tale intervento legislativo non implica nessun costo aggiuntivo, dal momento che l'esenzione da qualsiasi tributo per gli atti e i provvedimenti di cui l'autorità giudiziaria richiede l'iscrizione nei pubblici registri viene compensata dalle minori spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono esenti da qualsiasi tributo, imposta, emolumento e diritto, gli atti ed i provvedimenti di cui l'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimenti penali e di misure di prevenzione, richiede l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione nei pubblici registri.

